

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana

Sede Legale via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 996 del 19/05/2026

Direttore amministrativo

- Mangione Patrizia

Direttore sanitario

- De Marco Maria Caterina

Direttore dei servizi socio-sanitari

- Sforzin Simona

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DIPENDENTI TECNICI,
PER IL PERIODO DI 36 MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B)
DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.

OGGETTO

SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DIPENDENTI TECNICI, PER IL PERIODO DI 36 MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.

Il Dirigente proponente, Dott.ssa Patrizia Favero, Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato.

Premesso che:

con deliberazione del Direttore Generale n. 811 del 22/4/2024 venivano rinnovate per il periodo di 24 mesi (dalle ore 24:00 del 31/5/2024 alle ore 24:00 del 31/5/2026), alle medesime condizioni economiche e contrattuali allora in essere e per l'importo complessivo di € 627.147,70, le seguenti coperture assicurative:

- copertura assicurativa responsabilità civile patrimoniale – tecnici – RCP: Società Lloyd's Insurance Company S.A., per un importo annuale di € 11.070,64 comprensivo di imposte e oneri di legge, corrispondenti all'importo biennale di € 22.141,28 imposte e oneri di legge compresi;
- copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti – INFORTUNI: Società Unipolsai Assicurazioni Spa, per l'importo annuale di € 154.543,20 comprensivo di imposte e oneri di legge, corrispondenti all'importo biennale di € 309.086,42 imposte e oneri di legge compresi;
- copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli – KASKO: Società Balcia Insurance Se, per un importo annuale di € 147.960,00 comprensivo di imposte e oneri di legge, corrispondenti all'importo biennale di € 295.920,00 imposte e oneri di legge compresi;

i servizi competenti (U.O.C. Affari Generali e U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica) con il supporto del professionista incaricato del servizio di supporto all'attività di analisi e di piazzamento dei contratti assicurativi hanno valutato di procedere: i) per la copertura RCP tecnici, con un nuovo affidamento; ii) per le coperture INFORTUNI e KASKO, di ricorrere all'esercizio dell'opzione di proroga tecnica semestrale prevista dagli atti di gara;

considerata la scadenza della polizza di responsabilità civile patrimoniale – tecnici – RCP (alle ore 24:00 del 31/5/2026), con nota n. prot. 58928 del 24/3/2026 la U.O.C. Affari Generali – quale unità operativa deputata alla raccolta dei dati di fabbisogno necessari all'istruzione della nuova procedura di affidamento del servizio – chiedeva alla U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali di indicare il numero dei dipendenti svolgenti attività professionale del progettista e del verificatore all'interno delle categorie dei dirigenti tecnici, dei collaboratori tecnici, degli operatori tecnici e degli assistenti tecnici;

quanto sopra tenuto conto di quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti

del 17 ottobre 2025 (n.19/SEZAUT/2025/QMIG) che ha affermato l'obbligatorietà della stipula di polizze assicurative solamente per i progettisti interni e per i verificatori, con spese a carico delle risorse indicate dall'art. 45, d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

raccolto il fabbisogno, con il supporto del summenzionato professionista la U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica – come unità operativa competente per l'acquisto dei servizi necessari alla compagine aziendale – ha predisposto il relativo Avviso di indagine di mercato, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale “Polizza di assicurazione per la responsabilità professionale dei dipendenti tecnici della pubblica amministrazione” recante in particolare definizioni, condizioni di assicurazione, condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura, ed i relativi allegati;

tramite il competente Servizio di Prevenzione e Protezione è stato verificato che rispetto alle attività previste nel Capitolato non sussistono rischi interferenti per i quali occorra predisporre il D.U.V.R.I.;

così, l'8/4/2026 l'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica pubblicava sulla piattaforma di e-procurement “Sintel” un avviso di indagine di mercato (ID 217406484) finalizzato all'affidamento diretto del “servizio di assicurazione per la responsabilità professionale dei dipendenti tecnici dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana”, per il periodo di n. 36 mesi (dalle ore 24:00 del 31/5/2026 alle ore 24:00 del 31/5/2029) prevedendo le seguenti opzioni: i) di proroga tecnica semestrale (pari a 180 giorni); ii) quantitativa (aumento entro il 50% dell'importo complessivo) in relazione a eventuali nuove esigenze assicurative connesse all'oggetto della procedura;

l'avviso, aperto a tutti gli operatori interessati e diretto all'acquisizione dei loro preventivi tecnico-economici, ha l'obiettivo di far conoscere alla Stazione appaltante le condizioni praticate dal mercato e di verificarne la rispondenza alle esigenze di questa p.a. In particolare, la Stazione appaltante si riserva di affidare il servizio:

- al partecipante – in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale – la cui proposta tecnico-economica soddisfi i bisogni aziendali e che, orientativamente, non superi l'importo di base d'asta per il triennio contrattuale (ossia € 75.000,00 oneri inclusi e nessun costo di sicurezza per rischi interferenti in quanto assenti). Per un valore complessivo dell'affidamento, comprese entrambe le sopracitate opzioni, pari a € 131.250,00 oneri inclusi;
- tramite trattativa al ribasso e criterio di aggiudicazione del minor prezzo, di modo che sia selezionato il preventivo economico più basso rispetto all'importo triennale a base dell'affidamento;
- richiedendo, inoltre, la prestazione di garanzia definitiva – sottoforma di cauzione o di fideiussione – pari al 5% dell'importo contrattuale;

entro la scadenza fissata nell'avviso (ore 18:00 del 29/4/2026), alla Stazione appaltante perveniva esclusivamente la proposta tecnico-economica dell'operatore Lloyd's Insurance Company S.A. correlata dalla documentazione amministrativa richiesta. Il premio lordo triennale complessivo offerto è pari a € 43.969,95, corrispondenti a € 14.656,65 annui;

all'esito di specifica verifica e con relazione del 5/5/2026 acquisita agli atti, il Responsabile Unico di Progetto (RUP) tra l'altro: i) dichiarava che i costi della manodopera sono coerenti con il CCNL delle Imprese di Assicurazione, in quanto garantiscono il rispetto dei minimi salariali e retributivi dei lavoratori coinvolti nella gestione della commessa; ii) concludeva “che non sussistono elementi tali da far ritenere anomalo il preventivo di spesa presentato dalla Lloyd's Insurance Company S.A.” e, dunque, che nel complesso esso è “congruo, in quanto basato su presupposti tecnici

oggettivi (assenza di sinistri); serio, data l'alta reputazione e solidità finanziaria dell'operatore economico; sostenibile, perché il ribasso del 7,5% rispetto ai dati storici non intacca l'equilibrio contrattuale né la qualità del servizio”;

l'importo della procedura rientra nei limiti che l'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento diretto di servizi e forniture;

il presente provvedimento costituisce decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

i controlli sui requisiti di ordine generale – di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. – sono risultati regolari, come da prospetto dell'8/5/2026 acquisito agli atti;

come da attestazione dell'11/5/2026, anche i controlli sui requisiti di ordine speciale hanno avuto esito favorevole in quanto l'operatore in parola ne ha comprovato il possesso;

rispetto al servizio da affidare, la Stazione appaltante ha infine verificato che alla data odierna:

- non vi sono prezzi di riferimento OPRVE, come da disposizioni della Regione del Veneto;
- non vi sono prezzi di riferimento fissati dall'A.N.AC.;
- non vi sono convenzioni attive stipulate dalla Centrale di committenza regionale e/o da Consip Spa;
- il servizio non rientra tra le categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11 luglio 2018;

l'affidamento in oggetto è conforme alla procedura per la gestione degli acquisti sotto soglia comunitaria di beni, servizi e lavori di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 2569 del 29/12/2023;

il Garante della Privacy ha chiarito che la compagnia assicurativa: i) non può essere nominata responsabile del trattamento (art. 28 GDPR) dell'ente pubblico; ii) agisce come titolare autonomo perché determina in modo indipendente finalità e mezzi, soprattutto nella gestione e liquidazione dei sinistri.

Per le motivazioni illustrate in premessa, si propone:

- di approvare le operazioni dell'indagine di mercato (ID procedura 217406484) svolta attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata denominata “Sintel”, di Aria Spa;
- di affidare ex art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. il “servizio di assicurazione per la responsabilità professionale dei dipendenti tecnici dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana”, per il periodo di n. 36 mesi (dalle ore 24:00 del 31/5/2026 alle ore 24:00 del 31/5/2029), all'operatore Lloyd's Insurance Company S.A., per l'importo complessivo di € 43.969,95 oneri inclusi come da allegata offerta economica (Allegato 1);
- di approvare l'allegata offerta economica quale parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
- di dare atto che le attività esplicanti il servizio non comportano, in generale, rischi interferenti per i quali sia necessario predisporre il D.U.V.R.I.;
- che i controlli sui requisiti di ordine sia generale che speciale hanno sortito esito regolare;

- che la spesa complessiva per il triennio contrattuale ammonta a € 43.969,95 oneri inclusi (corrispondenti a € 14.656,65 annui oneri inclusi), comunque esclusi oneri da rischi interferenti in quanto assenti;
- di prevedere il seguente quadro economico:

Descrizione	Ditta	CIG	Importo Oneri inclusi
Importo del servizio di assicurazione per la responsabilità professionale dei dipendenti tecnici dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per n. 36 mesi	Lloyd's Insurance Company S.A.	BB7C81F81C	€ 43.969,95
Importo dell'eventuale prosecuzione contrattuale di 180 giorni (art. 120, comma 10 del d.lgs. 36/2023)			€ 7.328,33
Importo dell'eventuale modifica contrattuale + 50% (art. 120, comma 1 del d.lgs. 36/2023)			€ 25.649,14

- che questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, risolva il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che gli aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venga stipulato un contratto a seguito dell'espletamento di nuova procedura centralizzata a livello regionale per il medesimo servizio;
- di nominare quale Responsabile Unico di Progetto (RUP) la dott.ssa Patrizia Favero, Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, in possesso dei requisiti necessari;
- di nominare quel Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il dott. Luigi Antoniol, Direttore della U.O.C. Affari Generali, in possesso dei requisiti necessari, trattandosi di appalto di servizi di particolare importanza che richiede l'apporto di una pluralità di competenze e che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla Stazione appaltante, impone il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 32 dell'Allegato II.14 del decreto stesso;
- che, nell'ambito dell'esecuzione del contratto assicurativo, la compagnia affidataria opera

quale titolare autonomo del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, in quanto determina in modo indipendente le finalità e i mezzi del trattamento connessi alle attività di assunzione del rischio e gestione dei sinistri

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

per quanto esposto in premessa e qui puntualmente richiamato:

- 1) di approvare le operazioni dell'indagine di mercato (ID procedura 217406484) svolta attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata denominata "Sintel", di Aria Spa;
- 2) di affidare ex art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. il "servizio di assicurazione per la responsabilità professionale dei dipendenti tecnici dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana", per il periodo di n. 36 mesi (dalle ore 24:00 del 31/5/2026 alle ore 24:00 del 31/5/2029), all'operatore Lloyd's Insurance Company S.A., per l'importo complessivo di € 43.969,95 oneri inclusi come da allegata offerta economica (Allegato 1);
- 3) di approvare l'allegata offerta economica quale parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
- 4) di dare atto che le attività esplicanti il servizio non comportano, in generale, rischi interferenti per i quali sia necessario predisporre il D.U.V.R.I.;
- 5) di dare atto che i controlli sui requisiti di ordine sia generale che speciale hanno sortito esito regolare;
- 6) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. il si ha il seguente codice CIG: BB7C81F81C;

- 7) che la spesa complessiva per il triennio contrattuale ammonta a € 43.969,95 oneri inclusi (corrispondenti a € 14.656,65 annui oneri inclusi), comunque esclusi oneri da rischi interferenti in quanto assenti;
- 8) di approvare il seguente quadro economico:

Descrizione	Ditta	CIG	Importo Oneri inclusi
Importo del servizio di assicurazione per la responsabilità professionale dei dipendenti tecnici dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per n. 36 mesi	Lloyd's Insurance Company S.A.	BB7C81F81C	€ 43.969,95
Importo dell'eventuale prosecuzione contrattuale di n. 180 giorni (art. 120, comma 10 del d.lgs. 36/2023)			€ 7.328,33
Importo dell'eventuale modifica contrattuale + 50% (art. 120, comma 1 del d.lgs. 36/2023)			€ 25.649,14

- 9) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari a € 43.969,95 oneri compresi, viene così determinato:

Anno	Business Unit	Conto	Descrizione del conto	Importo lordo	N. Autorizzazione	Centro Ordinatore
2026	SAN	EBA1700001	PREMI DI ASSICURAZIONE – ALTRI PREMI ASSICURATIVI	€ 14.656,65	26-U03041	T009
2027	SAN	EBA1700001	PREMI DI ASSICURAZIONE – ALTRI PREMI ASSICURATIVI	€ 14.656,65		T009
2028	SAN	EBA1700001	PREMI DI ASSICURAZIONE – ALTRI PREMI ASSICURATIVI	€ 14.656,65		T009

mediante corrispondente utilizzo del budget assegnato al centro ordinatore sul rispettivo conto del Bilancio Economico Preventivo dell'anno di riferimento;

- 10) che questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, risolva il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che gli aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venga stipulato un contratto a seguito dell'espletamento di nuova procedura centralizzata a livello regionale per il medesimo servizio;

- 11) di nominare quale Responsabile Unico di Progetto (RUP) la dott.ssa Patrizia Favero, Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, in possesso dei requisiti necessari;
- 12) di nominare quel Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il dott. Luigi Antoniol, Direttore della U.O.C. Affari Generali, in possesso dei requisiti necessari, trattandosi di appalto di servizi di particolare importanza che richiede l'apporto di una pluralità di competenze e che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla Stazione appaltante, impone il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 32 dell'Allegato II.14 del decreto stesso;
- 13) di dare atto che, nell'ambito dell'esecuzione del contratto assicurativo, la compagnia affidataria opera quale titolare autonomo del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, in quanto determina in modo indipendente le finalità e i mezzi del trattamento connessi alle attività di assunzione del rischio e gestione dei sinistri;
- 14) che il contratto d'appalto che verrà sottoscritto sarà costituito dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale "*Polizza di assicurazione per la responsabilità professionale dei dipendenti tecnici della pubblica amministrazione*", che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato 2);
- 15) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dalla data di adozione.

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo

Mangione Patrizia

Il Direttore sanitario

De Marco Maria Caterina

Il Direttore dei servizi socio-sanitari

Sforzin Simona

Il Direttore generale

AVVISO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO AD UN AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL "SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA" - ID SINTEL: 217406484.

SCHEMA DI PREVENTIVO

Il sottoscritto Antonio Tomasone, nato a Toronto (Canada) il 21.08.1968, nazionalità italiana, codice fiscale TMSNTN68M21Z401Z, in qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante per l'Italia di Lloyd's Insurance Company S.A., avente sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, Belgio, domiciliato per la carica nella sede secondaria sita in Corso Garibaldi, 86, Milano, codice fiscale / partita IVA 10548370963, Tel. 02/63.78.88.36, Fax 02/63.78.88.53, indirizzo e-mail: appalti@lloyds.com, pec: appalti@pec.lloyds.com, in riferimento alla procedura in oggetto, preso atto delle condizioni e delle modalità di espletamento del servizio assicurativo, giudicate remunerative e quindi vincolanti a tutti gli effetti di legge, formula la seguente offerta, pari o inferiore rispetto alla base d'asta, per il periodo di 36 mesi, di Euro 75.000,00 (oneri inclusi):

N° Assicurati	Premio lordo annuale pro capite In cifre	Categoria
5	€517,29	A) Dirigenti Tecnici
23	€402,34	B) Collaboratori Tecnici
7	€402,34	C) Assistenti tecnici

Premio lordo annuale complessivo offerto	EURO (in cifre)	14.656,65
--	--------------------	-----------

Premio lordo triennale complessivo offerto	EURO (in cifre)	43.969,95
--	--------------------	-----------

NON OGGETTO DI VALUTAZIONE IN SEDE DI OFFERTA

TASSI E COSTI MINIMI DI CUI AGLI ALLEGATI 1) e 2) del Capitolato Speciale

Allegato 1) del Capitolato speciale: Copertura del PROGETTISTA INTERNO		Tasso
Lavori con durata fino a 12 mesi – Tasso promille sul valore delle opere		0,42 promille
Lavori con durata fino a 24 mesi– Tasso promille sul valore delle opere		0,61 promille

Lavori con durata fino a 36 mesi – Tasso promille sul valore delle opere	0,82 promille
Lavori con durata fino a 48 mesi – Tasso promille sul valore delle opere	1,48 promille
Premio minimo lordo per singolo certificato:	Euro 300,00
Allegato 2) del Capitolato speciale: Copertura del VERIFICATORE INTERNO	
	Tasso
Lavori con durata fino a 12 mesi – Tasso promille sul valore delle opere	0,52 promille
Lavori con durata fino a 24 mesi – Tasso promille sul valore delle opere	0,75 promille
Lavori con durata fino a 36 mesi – Tasso promille sul valore delle opere	0,86 promille
Lavori con durata fino a 48 mesi – Tasso promille sul valore delle opere	1,14 promille
Premio minimo lordo per singolo certificato:	Euro 300,00

Il sottoscritto, inoltre, dichiara:

1) che il presente preventivo resterà fermo e irrevocabile per un periodo non inferiore a 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione dello stesso;

2) Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, per quanto concerne le spese per misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si riportano di seguito i costi connessi alla sicurezza:

- l'importo dei principali costi relativi alla sicurezza sul lavoro sostenuti dallo scrivente ufficio sono i seguenti (2023):

Spese annue: totale € 4.829,96 IVA compresa così ripartite:

€ 1.220,00 RSPP consulente

€ 829,60 corsi di formazione sicurezza

€ 2.251,00 visite mediche staff e medico competente

€ 529,36 manutenzione estintori e DPI

Considerando quindi una raccolta premi diretti italiani di Lloyd's Insurance Company SA per il 2023, escluso l'RCA, pari ad € 309.619.522,52, ne consegue che il rapporto percentuale tra la raccolta premi 2023 e i costi relativi alla sicurezza sul lavoro sostenuti dallo scrivente ufficio, sempre per l'anno 2023, risulta essere pari allo 0,0016%. Pertanto, **Il costo concernente le spese per misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, rapportato all'offerta per la presente procedura di gara, è da quantificarsi in **€ 0,69**

3) **Costi manodopera annui del personale che presta l'attività in Italia dei Lloyd's Insurance Company s.a.: € 1.534,47* (MILLECINQUECENTOTRENTAQUATTRO /47 euro)***

* *l'importo indicato deve intendersi maggiorato nella misura forfettaria del 30% per oneri sociali a carico del datore di lavoro. Il trattamento così riconosciuto al lavoratore è superiore ai minimi del CCNL di settore. Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia applica ai propri dipendenti il C.C.N.L. delle Imprese di Assicurazione con scadenza 31 dicembre 2024 con il codice alfanumerico unico del CCNL applicato: J121*

Milano, 28 aprile 2026

Lloyd's Insurance Company S.A.
Procuratore Speciale
Antonio Tomasone
Documento firmato digitalmente

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
DEI DIPENDENTI TECNICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Polizza n. _____

CIG _____

CONTRAENTE	Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana Via Sant'Ambrogio di Fiera 37 31100 Treviso C.F. e P.I. 03084880263
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL 31.05.2026
SCADENZA	ORE 24.00 DEL 31.05.2029
RATEAZIONE	ANNUALE



Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dalla Società in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione

DEFINIZIONI

Assicurato: i soggetti indicati nella scheda di copertura.

Gli Assicuratori:

Contratto di Assicurazione: il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati;

Contraente: Il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione e il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione;

Danni Materiali: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte;

Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica;

Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze del Contraente e che predispone e sottoscrive il progetto, verifica il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile del Progetto, il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile del Progetto e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con il Contraente che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse del Contraente;

Durata del Contratto: il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura;

Franchigia: Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza;

Malattie infettive: qualsiasi malattia o patologia causata dall'infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l'inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri mezzi. La definizione di Malattie Infettive include altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2.

Massimale: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro;

Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali;

Periodo di Assicurazione: 36 mesi

Periodo di Efficacia: il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta (illimitata), quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza della Durata del Contratto;

Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore;

Responsabilità Amministrativa: la responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Contraente, abbia cagionato alla stessa, a un Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato, una Perdita Patrimoniale;

Responsabilità Amministrativa-Contabile: la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico;

Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi;

Scheda di Copertura/Scheda di Polizza: il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo;

Scoperto: Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;

Sinistro: si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa;

Sottolimit: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

SCHEDA DI COPERTURA

MASSIMALE PER SINISTRO: EURO 2.500.000,00

MASSIMALE DI CORRESPONSABILITA': EURO 5.000.000,00

MASSIMALE AGGREGATO ANNUO: EURO 10.000.000,00

Tabella premi a carico dell'Ente

N° Assicurati	Premio lordo annuo pro capite	Categoria
5	=====	A) Dirigenti Tecnici
23	=====	B) Collaboratori Tecnici
7	=====	C) Assistenti Tecnici

DURATA DELL'ASSICURAZIONE - La presente assicurazione ha durata dalle ore 24.00 del 31.05.2026 alle ore 24.00 del 31.05.2029, e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Questa assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" ossia a coprire i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono.

Salva diversa pattuizione tra le parti, terminato il periodo di assicurazione cessano gli obblighi della compagnia e nessuna denuncia potrà essere accettata.

Si conviene inoltre che le informazioni contenute nella Scheda di adesione costituiscano la base di quest'Assicurazione e che la Scheda stessa sia parte integrante della Polizza.

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

Art. 3 - Pagamento del Premio – revisione del prezzo

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione, e così per le annualità successive.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste dall'art. 5, secondo quanto disposto dall'art. 60 del d.lgs. 36/2023, la Società potrà richiedere, motivatamente, al Contraente la revisione del premio al fine del mantenimento dell'equilibrio contrattuale.

Il Contraente, entro tre mesi, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto dal secondo comma dell'art. 8.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte; la firma apposta dalla Contraente su moduli stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le eventuali Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Entro 60 giorni dall'acquisizione di tutta la documentazione necessaria, la Società si impegna a comunicare all'Assicurato i termini di risarcibilità del sinistro.

Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

La Società si impegna a fornire al Contraente, con cadenza semestrale e comunque su richiesta del Contraente, il dettaglio dei sinistri, indicando per ogni sinistro:

- a) numero del sinistro della Società;
- b) data di accadimento ;
- c) stato del sinistro:
 - sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - sinistri respinti – senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di stipula del contratto fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte le pratiche, pertanto anche successivamente alla scadenza del contratto, entro trenta giorni dalla sua richiesta.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, in formato excel, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate

Art. 8 – Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 31.05.2026 fino alle ore 24.00 del 31.05.2029.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza, anche nel caso in cui nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un

contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, è in facoltà del Contraente, chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara; pertanto, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale di polizza per ogni giorno di proroga.

In caso di disdetta dell'Assicuratore, il periodo di proroga viene ridotto a 90 giorni a condizioni da concordarsi. Per entrambe le proroghe sopraindicate, per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Art. 9 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 60 (sessanta) giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

Art. 12 - Legittimazione

Si prende atto che, nel caso in cui il Contraente fosse un Ente della Pubblica Amministrazione, la presente polizza viene stipulata dall'Ente a favore degli Assicurati indicati nel frontespizio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli Assicurati che si intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato.

Art. 12bis - Generalità degli assicurati / Regolazione del premio

La Società rinuncia all'identificazione in polizza delle generalità degli Assicurati, per la loro identificazione nonché dei dati necessari alla definizione delle liquidazioni, si farà riferimento agli atti e registri in possesso del Contraente, il quale si obbliga ad esibirli a semplice richiesta della Società, anche per l'effettuazione di accertamenti e controlli.

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi variabili del rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi a base per il conteggio del premio. Non vi è

l'obbligo per il Contraente di comunicare nel corso del periodo assicurativo le variazioni del numero di assicurati o qualsiasi altro dato variabile.

La regolazione del premio di polizza avverrà secondo quanto previsto dalla normativa seguente:

- a) entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati necessari per effettuare la regolazione del premio e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza;
- b) le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere corrisposte nei 60 (sessanta) giorni successivi dal momento in cui il Contraente abbia effettivamente ricevuto la relativa appendice emessa dalla Società (farà fede la data di protocollazione di ricevimento del documento).

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 (trenta) giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società medesima non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge.

La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi da Sinistri conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il Periodo di Efficacia come definito, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge.

Art. 14 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui all'Art. 13 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 15 Perdite patrimoniali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale

L'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità contrattuale in capo al Contraente/Assicurato per le sole Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Sono quindi comprese le Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione o

interpretazione di norme vigenti e del C.C.N.L. Devono comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il Contraente/Assicurato sia tenuto a erogare per norme vigenti e/o del C.C.N.L. in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto dovuto al Dipendente per illegittimo licenziamento, il giudizio pensionistico a seguito di sentenza della Corte dei Conti, svolgimento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate. Sono invece comprese le Perdite Patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc. Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato nella scheda di polizza (euro 250.000).

Art. 16 - Limiti di Indennizzo

Relativamente all'attività di ciascuna delle persone indicate nella Scheda di Copertura l'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro (euro 2.500.000,00) e cumulativamente per l'insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione (euro 10.000.000,00), indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più soggetti indicati nella Scheda di Copertura nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo indicato sulla Scheda di Copertura indipendentemente dal numero dei soggetti coinvolti.

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione di franchigia.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 19 che segue.

Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i Sinistri direttamente o indirettamente derivanti:

- a) da Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato all'ultimo comma dell'art. 13 che precede; si intendono comunque esclusi lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) dall'attività svolta da taluno dei soggetti definiti in polizza quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'Art. 24;
- c) dalla stipulazione, e/o dalla mancata stipulazione, e/o dalla modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- d) da azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più soggetti indicati sulla Scheda di Copertura, accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e) dalla presenza ed effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- f) dal possesso, dalla custodia o dall'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.lgs. 209/2005 – titolo X;
- g) dalle responsabilità, accertate con provvedimento definito dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile;

- h) da fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della Durata del Contratto;
- i) da atti, omissioni, danni o reclami notificati all'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura;
- j) da responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, statuti, regolamenti o disposizioni dell'Ente stesso;
- k) da calunnia, ingiuria, diffamazione;
- l) da attività medica, paramedica e sanitaria, nonché qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione veterinaria e/o su pazienti umani;
- m) da multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;
- n) da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- o) da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- p) qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o comunque connesso alla violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'organizzazione mondiale della sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive, epidemie e/o pandemie.
- q) da qualsiasi Richiesta di Risarcimento che sia presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America). Si conviene inoltre che l'Assicuratore non sarà tenuto:
 - al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'ONU, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America;oppure
 - al rimborso di un Assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica.

Art. 18 – Assicurazione “Claims made” – Retroattività illimitata

L'Assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei soggetti indicati sulla Scheda di Copertura durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza e a condizione che non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza. L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.

Art. 19 - Garanzia Postuma 5 anni

L'Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma pari agli anni indicati nella Scheda di Copertura (5 anni) successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Altresì, nei confronti del Uno o più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma (5 anni) a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Il Massimale (10 milioni di euro) è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente all'Assicurato licenziato per giusta causa.

La presente garanzia postuma cesserà automaticamente qualora l'Assicurato stipuli un'altra copertura assicurativa analoga alla presente a copertura degli stessi rischi.

Art. 20 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Art. 21 Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'art. 24 che segue.

Art. 22 - Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 19 della presente polizza, l'assicurazione decade relativamente agli Assicurati indicati nella Scheda di Copertura che cessa dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

Art. 23 - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 24 – Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 17 b) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura in rappresentanza e su mandato dell'Assicurato in uno o più organi collegiali.

Art. 25 – Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art.7 in quanto applicabili.

Art. 26 - Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea per un periodo inferiore a dodici settimane di uno o più Dipendenti dell'Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

Nel caso di sostituzione per un periodo superiore a dodici settimane di uno o più Dipendenti dell'Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura, gli Assicuratori hanno la facoltà di offrire copertura nei confronti dei sostituti a condizioni e premio da concordare in base a informazioni aggiornate che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

Art. 27 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008

Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell'Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendenti dell'Assicurato in funzione di:

1. "Datore di lavoro" -anche ai sensi del DPR 177/2011- e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008.
2. "Committente", "Responsabile dei Lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 28 - Acquisizioni in economia

Premesso che taluno dei Dipendenti dell'Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura sia stato legittimato a procedere ai sensi del d.lgs. 36/2023 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante: amministrazione diretta, procedura di cottimo fiduciario, l'assicurazione si intende estesa entro il limite di Euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa cottimista.

Art. 29 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate, dai soggetti indicati nella Scheda di Copertura, a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione

degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 30 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall'Art. 13, gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 Codice Civile; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, escluso comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Resta fermo quanto disposto all'Art. 19, ultimo comma.

RISCHIO CYBER

È inteso e concordato che:

1. Salvo quanto previsto dal paragrafo che segue, il Sinistro (sempre che ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie e/o appendici di Polizza), derivante da una Richiesta di Risarcimento e conseguente ad un Incidente Cyber, sarà coperto ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie, appendici e limitazioni della Polizza.

Fermo quanto precede, la copertura prevista ai sensi di Polizza non si applicherà ad alcun Sinistro derivante da una Richiesta di Risarcimento direttamente o indirettamente, causato da, risultante da, o derivante da un Atto Cyber.

2. Ai fini della presente appendice si applicano le seguenti definizioni aggiuntive:

Sistema Informatico: si intende qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (ivi inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, telefoni smartphone, computer portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsivoglia sistema simile o qualsivoglia configurazione dei predetti e inclusi qualsivoglia dispositivo associato input e output o di memorizzazione dati, apparecchiatura networking o dispositivo di back up, che sia di proprietà o gestito dall'Assicurato e/o da qualsivoglia terzo.

Atto Cyber: si intende un atto non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di atti correlati non autorizzati, malevoli o criminosi), indipendentemente dal tempo e dal luogo, o una minaccia o una truffa che comporta l'accesso a, la elaborazione di, l'uso di o la gestione di un Sistema Informatico.

Incidente Cyber: si intende:

(a) qualsivoglia errore od omissione o serie di errori od omissioni correlati relativi all'accesso a, alla elaborazione di, all'uso di o alla gestione di un Sistema Informatico; o

(b) qualsivoglia indisponibilità o impossibilità - parziale o totale - o serie - parziali o totali - indisponibilità o impossibilità correlate ad accedere, elaborare, usare o gestire un Sistema Informatico.

Fermi e invariati tutti gli altri termini e condizioni di Polizza.

ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.

Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:

- per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e
- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
- la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.

La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.

Obbligo di ricorso al MEPA e convenzioni CONSIP

I servizi oggetto del presente contratto, al momento dell'indizione della gara, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non erano disponibili nel MEPA. Il contratto stipulato all'esito della presente procedura è sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell'art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 [come convertito con Legge n. 135/2012], in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Resta salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni.

ESCLUSIONE OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali e economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

TERRITORIAL EXCLUSION CLAUSE

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: Iran, Siria, Corea del Nord, Territorio di Crimea, Venezuela, Cuba, Libia, Russia.

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi La Compagnia Italia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all'interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 c.c., l'Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:

- Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro (omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione);
- Art. 18 - Assicurazione "claims made" – Retroattività
- Art. 19 - Garanzia postuma
- Art. 21 - Persone non considerate terzi
- Art. 22 - Cessazione dell'Assicurazione

**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI**

Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti indicati nella Scheda di Copertura sia un Dipendente Tecnico come di seguito definito, l'esclusione di cui all'Articolo 17 (a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

Definizione Aggiuntiva

Definizione di Dipendente Tecnico e Attività

Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze del Contraente e che svolga attività tecniche come previsto dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione, comprese la predisposizione e sottoscrizione dei progetti, la direzione e/o la sorveglianza e/o l'esecuzione dei lavori e/o l'esecuzione del collaudo statico dell'opera, e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Progetto o le attività di supporto al Responsabile del Progetto. Sono dunque comprese in garanzia le seguenti attività e funzioni: la programmazione della spesa per investimenti; il responsabile unico del progetto; la collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento); l'attività di redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali; l'attività di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; l'attività di redazione del progetto esecutivo; il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; la verifica del progetto ai fini della sua validazione; la predisposizione dei documenti di gara; la direzione dei lavori; l'ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere); il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; la direzione dell'esecuzione; i collaboratori del direttore dell'esecuzione; il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; il collaudo tecnico-amministrativo; la regolare esecuzione; la verifica di conformità; il collaudo statico (ove necessario).

Clausola aggiuntiva

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici.

Condizioni aggiuntive sempre operanti:

L'Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti:

- a) da consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento;
- b) dalle responsabilità professionali di cui alla Legge Regione Veneto n. 27/2003 e n. 17/2007;
- c) dalla progettazione di contratti di lavori, servizi e forniture, prevista dal D.Lgs. 36/2023 e dagli allegati di natura regolamentare, tra cui si cita in quanto particolarmente rilevante l'allegato I.7 del medesimo decreto, ora vigente, ovvero da successivo DM attuativo del Codice e

sostitutivo dell'allegato citato (ai sensi dell'art. 5 comma 1 punto 9 dell'allegato I.7 del Codice);

- d) da verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'art. 42 del citato decreto, e dall'allegato I.7 del medesimo decreto o successivo DM attuativo e sostitutivo dello stesso, con particolare riguardo all'art. art. 34 comma 2 lett. c) e d) e all'art. 36 c. 1 dell'allegato I.7 del Codice, ora vigente (ai sensi dell'art. 37 c. 3 dell'allegato I.7 del Codice);
- e) dall'attività di Responsabile Unico del Progetto o dalle attività di supporto al Responsabile del Progetto previste dal D.Lgs. 36/2023 e dagli allegati attuativi al Codice, di natura regolamentare, tra cui si citano in quanto particolarmente rilevanti gli allegati I. 2 e II.14 del medesimo decreto, ora vigenti, ovvero da successivo DM attuativo del Codice e sostitutivo dell'allegato citato;
- f) dall'attività di D.E.C., D.O. previste dal D.Lgs. 36/2023 e dagli allegati attuativo al Codice di natura regolamentare (con particolare riferimento all'allegato II.14 del medesimo decreto o a successivo DM attuativo del codice e sostitutivo del medesimo allegato);
- g) delle attività di collaudo, di verifica di conformità e di certificazione di regolare esecuzione, previste dal D.Lgs. 36/2023 e dagli allegati attuativi al Codice, di natura regolamentare, tra cui si citano in quanto particolarmente rilevanti gli allegati I.2 e II.14 del medesimo decreto, ora vigenti, ovvero da successivi DM attuativi del Codice e sostitutivi degli stessi, per l'attività di Energy manager, Responsabile Tecnico Impianti Elettrici, Tecnico responsabile di impianti di depurazione;
- h) le attività tecniche svolte dal personale dipendente a qualunque titolo attinenti il ciclo di vita del contratto, previste dal D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati di natura regolamentare, ovvero da successivi DM attuativi del Codice e sostitutivi degli stessi.

Condizione aggiuntiva se richiesta:

- i) le responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di Contratti di Lavori Pubblici - D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. e norma di attuazione (previgente D.Lgs. 50/2016 e relativi decreti e linee guida di attuazione). Gli Assicuratori si impegnano, dietro pagamento del relativo premio aggiuntiva richiesto, a rilasciare -ove necessario- certificati distinti per ogni contratto soggetto a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto a un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto così coperto. Per tali certificati il premio relativo dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata.

Esclusione aggiuntiva

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante dalla prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore.

Copertura del progettista interno ai sensi del D.M. 193/2022 Schema Tipo 2.1

L'assicurazione è estesa, a richiesta del Contraente, alla copertura professionale di cui al D.M. 193/2022 Schema Tipo 2.1 relativa all'attività di progettazione.

La Società si impegna a rilasciare, certificati distinti per ogni opera secondo lo schema di polizza allegato il cui premio sarà corrisposto in soluzione unica anticipata.

Copertura professionale del verificatore interno ai sensi del D.lgs. 36/2023 Allegato I.7 articoli 37, 42 e 43

L'assicurazione è estesa, a richiesta del Contraente, alla copertura professionale di cui al D.lgs. 36/2023 Allegato I.7 articoli 37, 42 e 43 per danni all'opera dovuti a errori o omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, relativa della progettazione.

La Società si impegna a rilasciare, certificati distinti per ogni opera secondo lo schema di polizza allegato il cui premio sarà corrisposto in soluzione unica anticipata.

ALLEGATO 1
COPERTURA DEL PROGETTISTA INTERNO AI SENSI DEL D.M.193/2022
SCHEMA TIPO 2.1
DEFINIZIONI

Le parti convengono che le garanzie della presente assicurazione saranno adeguate in conformità a eventuali norme e/o regolamenti emanati nel corso della durata della polizza, come previsto dal D.Lgs. 36/2023.

Ai fini della presente appendice valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Affidatario	L'operatore economico con il quale la stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione.
Aggiudicatario	L'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione.
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture	Gli appalti come definiti dal Codice.
Assicurato	Le persone fisiche o giuridiche portatrici dell'interesse assicurativo, specificate nei singoli Schemi Tipo.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa.
Azioni di terzi	Qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il committente o l'esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).
Codice	Il decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.

Concessioni di lavori pubblici e servizi	Le concessioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, uu) e vv), del Codice.
Contraente	Il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria o il soggetto che stipula l'assicurazione con la Società
Decreto	Il D.M. 193/2022.
Esecutore dei lavori	Gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice ai quali sono stati dati in affidamento i lavori.
Forza maggiore	Eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste ed eventi simili.
Franchigia	La parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura fissa, che resta a carico del Contraente.
Gravi difetti costruttivi	Difetti gravi che colpiscono le parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa e attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto dall'Autorità competente.
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Lavori	Le attività così come definite dal art. 3, comma 1, lettere nn) e oo), del Codice.
Luogo di esecuzione delle opere	Il cantiere – area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella <i>SCHEDA TECNICA</i> , nel quale l'esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
Offerente	L'operatore economico che presenta offerta.
Opere	Le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp), del Codice o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella <i>SCHEDA TECNICA</i> .
Opere preesistenti	Opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati.
Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata	Le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.
Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata	Le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione recata dalla lettera precedente ff), come a esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di

	sollevamento, elettrici e opere simili.
Periodo di garanzia di manutenzione	Periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice.
Premio	La somma dovuta dal Contraente al Garante o alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.
Progettista dei lavori	Il pubblico dipendente o i soggetti di cui all'art. 46 del Codice.
Responsabile del progetto	Il dipendente pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del Codice, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al progetto medesimo.
Scheda tecnica	La scheda obbligatoria, annessa a ogni Schema Tipo di assicurazione, che riporta gli elementi informativi e riepilogativi dell'assicurazione stessa.
Schema Tipo	Lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole assicurazioni.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura percentuale e calcolata sull'indennizzo/risarcimento, che resta a carico del Contraente.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Somma garantita/assicurata o importo complessivo garantito/massimale	L'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria o dell'assicurazione.
Società	L'impresa di assicurazione, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 13 (responsabilità civile generale) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Stazione appaltante o committente	I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del Codice.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEL PROGETTISTA INTERNO

ART. I OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per i maggiori costi sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, imputabili a colpa professionale dell'assicurato.

ART. II ASSICURATO

1. Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato assicurato il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'amministrazione abbia incaricato della progettazione posta a base di gara dell'opera oggetto dell'appalto, fermo peraltro l'onere di stipula a carico dell'Amministrazione stessa ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice.
2. L'assicurato presta previamente assenso affinché il pagamento dell'indennizzo sia effettuato dalla Società direttamente al Contraente-terzo danneggiato (stazione appaltante).

ART. III CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

1. La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'articolo *OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE*, sostenuti dalla stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella *SCHEDA TECNICA* in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto manifestati e notificati all'assicurato entro la data di cui all'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE*, primo comma, ultimo periodo, e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui agli articoli 15 e 19.
2. La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
 - a) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
 - b) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

Nei casi di cui al secondo comma la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

ART. IV DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Fermo il massimale indicato all'articolo *MASSIMALE DI ASSICURAZIONE*, i costi di cui all'articolo *OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE* sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la stazione appaltante che abbia incaricato l'assicurato deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori

od omissioni.

ART. V RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi al danno erariale. Resta inteso che l'eventuale indennizzo non è subordinato all'esito di possibili giudizi della Corte dei Conti;
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- g) conseguenti a furto, rapina, incendio, smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'assicurato;
- h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'assicurato;
- j) imputabili agli organi direttivi della stazione appaltante;
- k) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
- l) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'assicurato un'illegittima percezione di utilità;
- m) conseguenti a mancata esecuzione o a esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- n) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

ART. VI DURATA DELL'ASSICURAZIONE

1. L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella *SCHEDA TECNICA*;
 - a) decorre dalla data della consegna della progettazione, intesa quale completamento dell'incarico affidato comunicata dall'assicurato ai sensi dell'articolo *OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO*, primo comma;
 - b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 6

mesi o 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102 comma 3 del Codice, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella *SCHEDA TECNICA* e siano notificati all'assicurato entro la predetta data.

2. Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

ART. VII ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n.49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ART. VIII MASSIMALE DI ASSICURAZIONE

- 1) Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella *SCHEDA TECNICA* e viene determinato in relazione all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 106 del Codice.
- 2) Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.
- 3) L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

ART. IX PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'articolo *MASSIMALE DI ASSICURAZIONE* resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

ART. X VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'assicurato.

ART. XI GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO- SPESE LEGALI

- 1) La Società assume la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso.
- 2) Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella *SCHEDA TECNICA PROGETTISTA*, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e l'assicurato, in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. XII DICHIARAZIONI

1. L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente copertura assicurativa.
2. Il Contraente dichiara che:
 - a) l'assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
 - b) l'attività di progettazione descritta nella *SCHEDA TECNICA* rientra nelle competenze professionali dell'assicurato;
 - c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

ART. XIII PREMIO

- 1) L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE* primo comma lett. a), sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del suddetto premio. Per il pagamento del premio si applicano le condizioni a cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE* della sezione *CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE*.
- 2) Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive *SCHEDE TECNICHE*.
- 3) Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE* primo comma lett. b).

ART. XIV MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. XV OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

- 1) L'assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
- 2) In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
- 3) In particolare, l'assicurato deve dare avviso scritto all'Intermediario di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106 comma 9 del Codice e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori

sempre riconducibile a errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

ART. XVI PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 6 o 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE*, primo comma, lett. b), l'assicurato può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

ART. XVII ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. XVIII RISCHIO CYBER

1. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
 - a) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - b) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
 - c) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui alle lettere a) e b);
 - d) utilizzo di cripto valute;
 - e) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
 - a) uso di Internet o intranet;
 - b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 - c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
 - d) uso di indirizzi Internet, siti web o intranet;
 - e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.
2. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
 - a) «Violazione della Privacy e dei Dati»;
 - b) «Violazione del Sistema Informatico».

ART. XIX FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'assicurato debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, PEC o e-mail alla Direzione della Società ovvero all'Intermediario al quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

ART. XX FORO COMPETENTE

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

ART. XXI RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. XXII CALCOLO DEL PREMIO

Il premio per certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati alla sezione *CALCOLO DEL PREMIO*.

ART. XXIII NOTIFICA DI ACCETTAZIONE

Per ogni progettazione il Contraente e/o l'assicurato dovranno notificare alla Società, anche per il tramite dell'Intermediario, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i dati richiesti nella *SCHEDA TECNICA*.

**SCHEDA TECNICA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL
DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE**

PROGETTAZIONE INTERNA DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

La presente *SCHEDA TECNICA* costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1. di cui al D.M. 193/2022 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo. La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni di assicurazione previste nello Schema Tipo ed eventuali migliorie concordate tra le parti.

1.	Polizza n. ...	
2.	Rilasciata da: ... Città ... Via ... Cap ... Provincia ... C.F./P.IVA: ... PEC: ...	
3.	Contraente/Assicurato (Progettista/i, Dipendente/i pubblico/i): ... Città ... Via ... Cap ... Provincia ... C.F./P.IVA: ... PEC: ...	
4.	Stazione appaltante: ... Città ... Via ... Cap ... Provincia ... C.F./P.IVA: ... PEC: ...	
5.	Descrizione opera	
	Luogo di esecuzione	
	Descrizione dell'attività di progettazione	
	Data prevista inizio lavori	
	Data prevista fine lavori	
	Costo complessivo previsto opera	€
	Somma assicurata % costo complessivo previsto opera (non superiore al 10%)	€
6.	Data inizio copertura assicurativa	
	Data cessazione copertura assicurativa	
7.	Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio	

ALLEGATO 2
COPERTURA PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO DI CUI AL D.LGS. 36/2023 ALLEGATO I.7
ARTICOLI 37, 42 E 43

DEFINIZIONI

Le parti convengono che le garanzie della presente assicurazione saranno adeguate in conformità a eventuali norme e/o regolamenti emanati nel corso della durata della stessa, come previsto dal D.Lgs. 36/2023. Ai fini della presente appendice valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato	Le persone fisiche o giuridiche portatrici dell'interesse assicurativo, cioè il/i soggetto/i incaricato/i dell'attività di verifica.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Danno Danno materiale Perdite patrimoniali	Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. Danno materiale: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte (compresi il danno alla salute, il danno biologico e il danno morale). Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali.
Danno erariale	Danno subito dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione in genere, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali.
Durata dell'assicurazione	Il periodo di cui all'articolo <i>DURATA DELL'ASSICURAZIONE</i> .
Evento dannoso	Il fatto, l'atto, l'errore, l'omissione, o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di risarcimento.
Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dall'importo del danno e che rimane a carico esclusivo del Contraente.
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società alla Stazione Appaltante e/o ai terzi in caso di sinistro.
Luogo di esecuzione delle opere	Il cantiere – area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella <i>SCHEDA TECNICA</i> , nel quale l'esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
Opere	Le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera bb), Allegato I.1 del D.lgs. 36/2023 o le opere da costruire o costruite oggetto

	dell'appalto e descritte nella <i>SCHEDA TECNICA</i> .
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Scheda tecnica	La scheda obbligatoria, annessa alla presente assicurazione, che riporta, gli elementi informativi e riepilogativi dell'assicurazione stessa.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
Sinistro	Il ricevimento di una richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'assicurazione.
Società – Compagnia Assicuratore/i	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Somma garantita/assicurata o importo complessivo garantito/massimale	L'importo massimo complessivo dell'assicurazione.
Stazione appaltante o committente	I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera 1), Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023.

ART. I OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per danni cagionati alla stazione appaltante e/o a terzi quale responsabile, nello svolgimento dell'attività di verifica, così come disciplinata dalla vigente normativa, del mancato rilievo di errori e omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

ART. II ASSICURATO

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato assicurato il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che la stazione appaltante abbia incaricato della verifica.

L'assicurato presta previamente assenso affinché il pagamento dell'indennizzo sia effettuato dalla Società direttamente al danneggiato.

ART. III INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA - FORMA "CLAIMS MADE"

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato e comunicate alla Società durante il periodo di durata dell'assicurazione come disciplinato all'apposito articolo, e cioè dalla data di accettazione e/o conferimento dell'incarico alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. IV RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti

- a) da richieste di risarcimento, così come indicate alle definizioni di cui al presente *ALLEGATO 2*, delle quali l'assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- b) da errori od omissioni imputabili all'assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- c) allo svolgimento di attività di progettazione o direzione lavori;
- d) da danno erariale e/o da responsabilità disciplinare. Resta inteso che l'eventuale indennizzo non è subordinato all'esito di possibili giudizi della Corte dei Conti;
- e) da inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- g) direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
- h) da obbligazioni volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- i) direttamente o indirettamente, da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione,

usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- j) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- k) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
- l) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui alle lettere a) e b);
- m) utilizzo di cripto valute;
- n) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
 - a) uso di Internet o intranet; b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a violazione della privacy e dei dati e violazione del sistema informatico.

ART. V DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella *SCHEDA TECNICA*, decorre dalla data di accettazione e/o conferimento dell'incarico e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione rilasciati entro 6 mesi o 12 mesi dalla ultimazione dei lavori.

Qualora, per cause non imputabili al verificatore, l'inizio effettivo dell'attività di verifica non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di affidamento dell'attività medesima, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

ART. VI ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987 n.49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ART. VII MASSIMALE DI ASSICURAZIONE

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella *SCHEDA TECNICA* ed è determinato in relazione all'importo del valore dell'opera. Tale massimale:

- ✓ non può essere inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di € 500.000 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023;
- ✓ non può essere inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori, con il limite di € 1.500.000, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a € 1.500.000 fino al 20 per cento dell'importo dei

lavori con il limite di € 2.500.000.

ART. VIII PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'articolo *MASSIMALE DI ASSICURAZIONE* resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

ART. IX VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'assicurato.

ART. X GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO- SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e l'assicurato, in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. XI DICHIARAZIONI

L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente copertura assicurativa.

Il Contraente dichiara che:

- ✓ l'assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica;
- ✓ l'attività di verifica descritta nella *SCHEDA TECNICA* rientra nelle competenze professionali dell'assicurato.

ART. XII PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE* sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del suddetto premio. Per il pagamento del premio si applicano le condizioni a cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE* della sezione *CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE*.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive *SCHEDA TECNICHE*.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società

indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE*.

ART. XIII MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. XIV OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Contraente e/o l'assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. In caso di sinistro, il Contraente e/o l'assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro 1 mese da quando ne hanno avuto conoscenza.

ART. XV PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 6 o 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE* l'assicurato può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

ART. XVI ONERI FISCALI

Si applicano le condizioni di cui all'articolo *ONERI FISCALI* della sezione *CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE* della polizza.

ART. XVII FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Si applicano le condizioni di cui all'articolo *FORMA DELLE COMUNICAZIONI* della sezione *CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE* della polizza.

ART. XVIII FORO COMPETENTE

Si applicano le condizioni di cui all'articolo *FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO* della sezione *CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE* della polizza.

ART. XIX RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Si applicano le condizioni di cui all'articolo *RINVIO ALLE NORME DI LEGGE* della sezione *CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE* della polizza.

ART. XI CALCOLO DEL PREMIO

Il premio per certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati alla sezione *CALCOLO DEL PREMIO* della polizza.

ART. XXIII NOTIFICA DI ACCETTAZIONE

Per ogni verifica il Contraente e/o l'assicurato dovranno notificare alla Società, anche per il tramite dell'Intermediario, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i dati richiesti nella *SCHEDA TECNICA*.

**SCHEMA TECNICA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA
DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO
DI CUI AL D.LGS. 36/2023 ALLEGATO I.7 ARTICOLI 37, 42 E 43**

La presente *SCHEMA TECNICA* costituisce parte integrante della copertura assicurativa di responsabilità civile professionale del verificatore interno di cui al D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 articoli 37, 42 e 43 del e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione dell'assicurazione. La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni di assicurazione previste all'*ALLEGATO 2*.

1.	Polizza n. ...	
2.	Rilasciata da: ... Città ... Via ... Cap ... Provincia ... C.F./P.IVA: ... PEC: ...	
3.	Contraente: ... Città ... Via ... Cap ... Provincia ... C.F./P.IVA: ... PEC: ...	
4.	Assicurato (Verificatore): ... Città ... Via ... Cap ... Provincia ... C.F./P.IVA: ... PEC: ...	
5.	Stazione appaltante: ... Città ... Via ... Cap ... Provincia ... C.F./P.IVA: ... PEC: ...	
6.	Descrizione opera	
	Luogo di esecuzione	
	Descrizione dell'attività di progettazione	
	Data prevista inizio lavori	
	Data prevista fine lavori	
	Data di accettazione dell'incarico e/o conferimento dell'incarico di verifica	
	Costo complessivo previsto opera	€
	Somma assicurata % costo complessivo previsto opera	€
7.	Data inizio copertura assicurativa	
	Data cessazione copertura assicurativa	
8.	Spazio a disposizione della Società	

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE**

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera:

- Lavori con durata fino a 12 mesi: _____ promille
- Lavori con durata fino a 24 mesi: _____ promille
- Lavori con durata fino a 36 mesi: _____ promille
- Lavori con durata fino a 48 mesi: _____ promille

Il Premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore a Euro _____ al lordo delle imposte.

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE**

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera:

- Lavori con durata fino a 12 mesi: _____ promille
- Lavori con durata fino a 24 mesi: _____ promille
- Lavori con durata fino a 36 mesi: _____ promille
- Lavori con durata fino a 48 mesi: _____ promille

Il Premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore a Euro _____ al lordo delle imposte.

SCHEDA DI COPERTURA

MASSIMALE PER SINISTRO: EURO 2.500.000,00

MASSIMALE DI CORRESPONSABILITA': EURO 5.000.000,00

MASSIMALE AGGREGATO ANNUO: EURO 10.000.000,00

Tabella premi a carico dell'Ente

N° Assicurati	Premio lordo annuo pro capite	Categoria
5	=====	A) Dirigenti Tecnici
23	=====	B) Collaboratori Tecnici
7	=====	C) Assistenti Tecnici

Premio lordo annuo complessivo offerto	EURO ===== (in cifre) _____ EURO ===== (in lettere) _____
PROGETTISTA INTERNO Tasso	
Lavori con durata fino a 12 mesi – Tasso promille sul valore delle opere	promille
Lavori con durata fino a 24 mesi– Tasso promille sul valore delle opere	promille
Lavori con durata fino a 36 mesi – Tasso promille sul valore delle opere	promille
Lavori con durata fino a 48 mesi – Tasso promille sul valore delle opere	promille
Premio minimo lordo per singolo certificato:	Euro =====
VERIFICATORE INTERNO Tasso	
Lavori con durata fino a 12 mesi – Tasso promille sul valore delle opere	promille
Lavori con durata fino a 24 mesi– Tasso promille sul valore delle opere	promille
Lavori con durata fino a 36 mesi – Tasso promille sul valore delle opere	promille
Lavori con durata fino a 48 mesi – Tasso promille sul valore delle opere	promille
Premio minimo lordo per singolo certificato:	Euro =====